

INSERISCI QUI IL TUO LOGO

## PERIZIA EXTRAGIUDIZIARIA

Finalizzata alla determinazione della presenza di interessi anatocistici e alla quantificazione del danno da Usura effettuata nell'interesse di

**ABC S.P.A.**

Perito:

---

Inserisci qui la tua intestazione

## Sommario

Premessa .....	3
Anatocismo – inquadramento normativo e giurisprudenziale .....	4
Usura – inquadramento normativo e giurisprudenziale .....	<b>Errore. Il segnalibro non è definito.</b>
La commissione di massimo scoperto C.M.S.....	7
Gli elementi che concorrono alla determinazione del Costo del denaro.....	8
Il ruolo preciso della Banca d'Italia in ascrizione della Legge 108/96 .....	8
Analisi conto corrente .....	9
Clausola di reciprocità .....	9
Calcolo Interessi Anatocistici.....	9
Rimesse solutorie .....	9
Prescrizione .....	<b>Errore. Il segnalibro non è definito.</b>
Calcolo del TEG e rilevazione Usura .....	<b>Errore. Il segnalibro non è definito.</b>
Riepilogo Competenze Trimestrali .....	10
Tabella 1: Prospetto trimestrale del conto corrente con riepilogo competenze.....	11
Risultati Analisi Conto Corrente .....	13
Tabella 2: Riepilogo risultati analisi conto corrente.....	13
Usura TEG .....	15
Usura CMS .....	15
Riepilogo risultati analisi.....	15
Tabella 3: Riepilogo analisi conto corrente .....	15
Ricalcolo conto corrente.....	17
Tipologia di capitalizzazione .....	17
Tasso d'interesse applicato .....	<b>Errore. Il segnalibro non è definito.</b>
Commissioni di Massimo Scoperto .....	<b>Errore. Il segnalibro non è definito.</b>
Rettifica numeri e ricalcolo competenze.....	17
Prospetto riepilogativo del ricalcolo .....	17
Tabella 4: Ricalcolo conto corrente .....	19
Conclusioni .....	21

## Premessa

Il sottoscritto Dott. \_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_, Dottore commercialista iscritto all'Albo dei Dottori Commercialisti ed Esperti contabili di \_\_\_\_\_ al n. \_\_\_\_\_, domiciliato in \_\_\_\_\_, (d'ora in poi "Perito") ha ricevuto incarico, in qualità di esperto professionale, dalla Società ABC S.P.A., con sede legale in \_\_\_\_\_ (\_\_\_), Via \_\_\_\_\_, numero di iscrizione al Registro delle Imprese \_\_\_\_\_ di \_\_\_\_\_ e P. Iva \_\_\_\_\_ e C.F. \_\_\_\_\_ (d'ora in poi "Società"), nella persona del legale rappresentante Sig. \_\_\_\_\_ nato a \_\_\_\_\_ Il \_\_\_\_\_ C.F. \_\_\_\_\_, a provvedere alla redazione della perizia di stima per la presenza di interessi anatocistici illegittimi e la Quantificazione del danno da Usura derivante dall'applicazione di tassi passivi sul c/c n. AC2345.456, intrattenuto presso la banca BANCA MPG S.P.A Filiale di \_\_\_\_\_ (d'ora in poi "Banca")

Prima di illustrare i conteggi e i relativi risultati ai quali il sottoscritto è giunto, si procede preliminarmente con l'analisi delle problematiche tecniche giuridiche connesse alla verifica degli interessi anatocistici illegittimi e del superamento del tasso soglia.

## Anatocismo – inquadramento normativo e giurisprudenziale

Il termine anatocismo indica la capitalizzazione degli interessi maturati, allo scopo di renderli a loro volta produttivi di altri interessi. Tecnicamente ciò si verifica attraverso l'applicazione di interessi c.d. composti, invece dell'applicazione di interessi passivi semplici.

Tale fenomeno è disciplinato dall'art. 1283 c.c., in base al quale *“in mancanza di usi contrari, gli interessi scaduti possono produrre interessi solo dal giorno della domanda giudiziale o per effetto di convenzione posteriore alla loro scadenza, e sempre che si tratti di interessi dovuti almeno per sei mesi”*. La norma, applicabile a tutte le categorie di interessi, inclusi quelli moratori, conferma il generale sfavore legislativo per l'anatocismo, usualmente giustificato per ragioni sostanzialmente riconducibili alla tutela del debitore di danaro.



In materia, interviene la nuova **Legge di stabilità 2014 (L. 147 del 27 dicembre 2013), art. 629**, la quale modifica il disposto del TUB (art. 120).

All'art. 120 del testo unico bancario di cui al decreto legislativo del 1 settembre del 1993, n. 385 il comma 2 è sostituito dal seguente:

“2. Il CICR stabilisce modalità e criteri per la produzione di interessi nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria, prevedendo in ogni caso che:

- a) Nelle operazioni in conto corrente sia assicurata, nei confronti della clientela, la stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori che creditori;
- b) Gli interessi periodicamente capitalizzati non possono produrre interessi ulteriori che nelle successive operazioni di capitalizzazione, sono calcolati esclusivamente sulla sorte capitale.

In merito alla nuova modifica del TUB, l'intenzione del legislatore sembrerebbe esser chiara gli interessi ulteriori debbono esser calcolati esclusivamente sulla sorte capitale, decretando in tal modo l'illegittimità del fenomeno anatocistico (con efficacia a partire dal primo gennaio 2014).

Unico dubbio rispetto a tale interpretazione deriva dal rimando al CICR delle modalità e criteri per la produzione di interessi. In merito sono intervenuti diversi pronunciamenti a chiarire il

punto, nello specifico l'**Ordinanza del Tribunale di Roma del 20 ottobre 2015<sup>1</sup>** e la **Decisione Abf nr. 7854, 8 ottobre 2015<sup>2</sup>**.

Dalla disamina di entrambe, si può evincere che nessuna specificazione di carattere secondario può limitare la portata disciplinare di una norma di carattere primario. Fatta tale precisazione, la lacuna normativa che richiama l'intervento del comitato non impedisce in alcun modo che la normativa vigente sia efficace, in primo luogo perché è una disposizione normativa di carattere primario in secondo luogo perché al momento gli intermediari in assenza di delibera sono liberi di adottare qualunque modalità operativa contabile al fine di garantire che gli interessi non siano mai calcolati sugli interessi ulteriori. La nuova riformulazione del TUB peraltro rimanda al CICR solo e soltanto il compito di definire le modalità di contabilizzazione dell'interesse, introducendo una notevole differenza rispetto al precedente dettato (versione delibera del 09/02/2000); espungendo il riferimento agli interessi sugli interessi.



È evidente che, per stabilire la natura usuraria dei rapporti non si può che partire da questa norma che precisa: **“La legge stabilisce il limite oltre il quale gli interessi sono sempre usurari”**. Questa dunque sembrerebbe essere l'unica definizione in termini quantitativi dei limiti oltre i quali i rapporti possono assumere la natura di usurari.

Ebbene, a tale riguardo, il secondo articolo della stessa legge ha anche definitivamente introdotto i limiti oltre i quali un determinato rapporto può essere definito usurario.

Risulta evidente che, l'ultimo comma dell'art. 2 della legge 108/96 ha precisato quali sono i limiti oltre i quali gli interessi sono sempre usurari. La legge 108/96, infatti, stabilisce che la natura usuraria delle diverse categorie di rapporti bancari deve essere determinata con riferimento al

---

<sup>1</sup> L'introduzione del divieto di anatocismo nei rapporti bancari, avutasi con l'approvazione della legge di stabilità circoscrive l'intervento del CICR solo agli aspetti tecnico-contabili, il tutto al fine di limitare l'applicazione da parte delle banche di regole contabili arbitrarie. In ogni caso è da escludere che una delibera del CICR, possa prevedere una qualsivoglia forma di capitalizzazione degli interessi passivi, prevedendo una soluzione diversa da quella adottata dal legislatore.

<sup>2</sup> La decisione in esame conferma il “divieto di anatocismo nella prassi bancaria”. In particolare l'arbitrato si rifà alla nuova riformulazione del TUB nella parte in cui rimanda al CICR le sole modalità di contabilizzazione degli interessi, rimarcando la differenza tra la precedente versione della delibera (09/02/2000) ed il nuovo dettato del TUB, il quale espunge il riferimento agli interessi sugli interessi ed introduce il divieto di applicare interessi ulteriori calcolati sugli interessi periodicamente capitalizzati. **“(..) La legge di stabilità ha come fine ultimo far cessare un comportamento riconosciuto illegittimo dalla giurisprudenza ma ignorato dal legislatore. Si tratta di un caso di abrogazione di legge, da parte di una successiva avente pari valore gerarchico”**.

**Tasso Effettivo Globale (T.E.G) Medio** rilevato da parte dello stesso sistema bancario trimestralmente.

Il limite massimo per determinare la soglia dell'usura (cosiddetto "tasso soglia") è proprio questo tasso medio aumentato del 50 %. Dal 14 maggio 2011 è stato modificato il metodo di calcolo del tasso soglia e da quella data il limite è dato dal tasso medio segnalato dagli intermediari aumentato di 1/4, cui si aggiungono quattro punti percentuali. La differenza tra il limite e il tasso medio non può essere superiore a otto punti percentuali (modifica intervenuta con il decreto legge del 13 maggio 2011, n. 70, pubblicato sulla G.U. del 13 maggio 2011, n. 110).

Ebbene, in considerazione del fatto che il cd. "tasso soglia" è individuato dalla stessa legge sulla base delle rilevazioni trimestrali, è necessario andare a vedere nel dettaglio come sono composte e come sono predisposte le rilevazioni trimestrali da parte del sistema bancario, poiché divengono la base per il calcolo del tasso medio per singola categoria di operazioni e, di conseguenza, del "tasso soglia".

## La commissione di massimo scoperto C.M.S.

Passando all'aspetto strettamente tecnico correlato al calcolo del TEG trimestrale del conto corrente, la formula che individua il TEG (Tasso Effettivo Globale) su base trimestrale inerente un conto corrente con apertura di credito risulta essere la seguente:

$$\text{TEG} = \frac{(\text{Interessi} + \text{CMS} + \text{Spese}) * 36500}{\text{Numeri Debitori}}$$



La disciplina di applicazione della commissione di massimo scoperto trova nuova applicazione a partire dall'emanazione del **D.L 29 novembre 2008, n. 185**, il quale dispone la nullità delle clausole contrattuali aventi ad oggetto la commissione di massimo scoperto, se il saldo del cliente risulti a debito per un periodo continuativo inferiore a trenta giorni, ovvero a fronte di utilizzi in assenza di fido. Sono altresì nulle le clausole che prevedano una remunerazione accordata alla banca per la messa di fondi a favore del titolare di conto corrente, indipendentemente dall'effettiva durata dell'utilizzazione dei fondi da parte del cliente, salvo che il corrispettivo per la messa a disposizione delle somme sia predeterminato assieme al tasso debitore per le somme effettivamente utilizzate, con patto scritto non rinnovabile tacitamente, in misura proporzionale all'importo ed alla durata dell'affidamento richiesto dal cliente e sia evidenziato e rendicontato al cliente con cadenza massima annuale, con l'indicazione dell'effettivo utilizzo avvenuto nello stesso periodo. Gli interessi, le commissioni e le provvigioni derivanti dalle clausole, comunque denominate, che prevedono una remunerazione a favore della banca, dipendente dall'effettiva durata dell'utilizzazione dei fondi da parte del cliente, dalla data di entrata in vigore delle legge di conversione del decreto, sono rilevanti ai fini dell'applicazione dell'art. 1815 del codice civile, dell'art. 644 del codice penale e degli art. 2 e 3 della legge del 7 marzo 1996 n. 108. Una ulteriore evoluzione normativa sulla questione dell'applicazione di commissioni quali oneri aggiuntivi a carico del correntista si ha con l'emanazione del **Decreto Legge 06 dicembre 2011, n. 201 - Remunerazione omnicomprensiva degli affidamenti**<sup>3</sup>. Tale decreto statuisce che i contratti di

<sup>3</sup> Vi è da aggiungere che, la CMS, essendo un interesse aggiuntivo in quanto calcolata sulla punta massima di utilizzo per ogni trimestre solare e, pagando il correntista già gli interessi debitori quali corrispettivo dell'effettivo utilizzo del conto

## Gli elementi che concorrono alla determinazione del Costo del denaro

In particolare, concorrono a far parte del costo del denaro: gli **interessi ultra legali** (ossia l'applicazione da parte delle banche di interessi superiori a quelli legali), l'**anatocismo** (ossia la capitalizzazione trimestrale degli interessi) l'**antergazione e la postergazione** delle valute, gli **addebiti per la tenuta conto**, per i **servizi di incasso**, per i **servizi accessori**, per i **rinnovo fido**, le **spese di assicurazione**, la **commissione di massimo scoperto**, tranne imposte e tasse.



## Il ruolo preciso della Banca d'Italia in ascrizione della Legge 108/96

Ritenuta l'evidente confusione artatamente introdotta dalle banche, è opportuno operare un esame preciso rispetto all'individuazione del ruolo istituzionale della Banca d'Italia in ordine alla Legge 108/96.

Nella rilevazione del TEG e del Tasso Soglia, l'Istituto con la diffusione della propria circolare: "ISTRUZIONI PER LA RILEVAZIONE DEL TASSO EFFETTIVO GLOBALE MEDIO AI SENSI DELLA LEGGE SULL'USURA", prima edizione 30 settembre 1996, ed ogni successivo aggiornamento, indica alle banche come procedere per rilevare il TEG medio applicato ai rapporti di conto corrente e più in generale a tutte le operazioni di credito.

La circolare in osservazione consta di due sezioni: la prima sezione descrive le "Istruzioni per la segnalazione", la seconda sezione, le "Modalità tecnico-operative per l'inoltro delle informazioni". Pertanto, la Banca d'Italia non è intervenuta per dettare proprie norme riguardo alla metodologia di calcolo del TEG né certamente poteva farlo, essa, ha semplicemente definito delle metodologie uniformi per la rilevazione di un dato ai soli fini di rilevazione statistica (appunto quella rilevazione demandatagli dalla Legge 108/96).



---

corrente, rappresenta una mera duplicazione degli interessi ed in quanto tale è assolutamente priva di una giustificazione tecnico-economica-giuridica.



## Analisi conto corrente

L'analisi del conto corrente è stata eseguita a partire dai dati riportati nei riepiloghi competenze dei trimestri interessati. Sono stati quindi considerati i numeri debitori e creditori totali, gli interessi a debito e credito, le eventuali commissioni di massimo scoperto e le spese, sia quelle relative agli affidamenti che quelle per servizi di mantenimento del rapporto bancario. Di seguito si riporta un prospetto riassuntivo della situazione del conto corrente.

DATI IDENTIFICATI CONTO CORRENTE	
INTESTARIO CONTO	ABC S.P.A.
BANCA	BANCA MPG S.P.A
NUMERO C.C.	AC2345.456
DATA INIZIO ANALISI	01/01/2003
DATA FINE ANALISI	31/12/2010
SALDO FINALE BANCA (Euro)	0,00

### Clausola di reciprocità

Nella fattispecie analizzata, per quanto concerne i criteri utilizzati per la capitalizzazione degli interessi, non si riscontra la presenza nel contratto di conto corrente della espressa accettazione della Clausola di reciprocità. Ciò comporta che l'applicazione dell'anatocismo bancario è illegittima e il ricalcolo ne terrà conto con la conseguenza che gli addebiti imposti dalla Banca a titolo di capitalizzazione degli interessi saranno sottratti al saldo debitorio per tutta la durata dei rapporti e dunque anche per il periodo successivo alla data del 30 giugno 2000, corrispondente al termine ultimo stabilito dalla Delibera CICR del 9 febbraio 2000 ("Modalità e criteri per la produzione di interessi sugli interessi scaduti nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria e finanziaria") per l'adeguamento, nei contratti a tale data già in essere, alle disposizioni contenute nella Delibera medesima.

### Calcolo Interessi Anatocistici

Gli interessi anatocistici sono stati valutati considerando nella base di calcolo i soli interessi, escludendo le commissioni di massimo scoperto e le spese. Dette competenze infatti hanno prodotto ulteriori interessi nei trimestri successivi, producendo l'effetto anatocistico. Per ogni trimestre è stato quindi rilevato il TAN netto e calcolata la quota parte di interessi anatocistici in relazione alla base di calcolo corrispondente.

### Rimesse solutorie

L'individuazione della presenza di rimesse solutorie è importante al fine della determinazione del termine prescrizione del diritto alla ripetizione da parte del correntista delle somme indebitamente versate dalla

banca. A tal fine, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con sentenza n. 24418 del 2 dicembre 2010, ha distinto tra pagamenti solutori - ossia avvenuti nell'ipotesi di scoperto di conto corrente non oggetto di affidamento, o in presenza di superamento dell'affidamento concesso - per cui la prescrizione decennale inizia a decorrere da ogni singolo pagamento, e pagamenti ripristinatori - ossia tesi a reintegrare la provvista nei conti correnti oggetto di affidamento - per cui la prescrizione inizia a decorrere soltanto dalla chiusura definitiva del rapporto. Nella fattispecie si è scelto di stimare l'eventuale presenza di rimesse solutorie, prima verificando il superamento del valore del massimo scoperto rispetto al fido concesso e successivamente prendendo come riferimento l'utilizzo medio del conto. Se una delle due condizioni è verificata, pur eseguendo una analisi sintetica basata su dati trimestrali, è possibile affermare che il conto corrente ha operato oltre il fidoconcesso e quindi che in buona approssimazione siano stati eseguiti movimenti tesi a ripristinare la provvista da considerarsi solutori.



### Riepilogo Competenze Trimestrali

Si riporta in Tabella 1 un riepilogo trimestrale del conto corrente, con indicazione per ciascun trimestre delle competenze originariamente addebitate dalla banca.

Sulla base dei dati riportati in tabella 1 sono stati rilevati i TEG trimestrali secondo le modalità di seguito illustrate ed è stata calcolata l'effettiva aliquota applicata dalla Banca per il calcolo della commissione sul massimo scoperto. In quest'ultimo caso si fa riferimento al valore di massimo utilizzo di eventuali affidamenti rilevato nel trimestre.

Tabella 1: Prospetto trimestrale del conto corrente con riepilogo competenze

TRIMESTRE	TIPOLOGIA CONTO	VALUTA	SALDO LIQUIDO	AFFIDATO	NUMERI CREDITORI	INTERESSI CREDITORI	NUMERI DEBITORI	INTERESSI DEBITORI	MASSIMO SCOPERTO	CMS	SPESE TEG	SPESE CONTO	SCALARE
31/03/2003	ORDINARIO	Euro	-14.339,50	15.000,00	0,00	0,00	1.119.830,98	394,95	17.310,11	131,44	96,80	10,00	SI
30/06/2003	ORDINARIO	Euro	-14.339,50	15.000,00	0,00	0,00	1.119.830,98	394,95	17.310,11	131,44	96,80	10,00	SI
30/09/2003	ORDINARIO	Euro	9.250,39	15.000,00	1.547.542,50	1,54	790.400,97	278,64	24.464,27	190,11	89,40	10,00	SI
31/12/2003	ORDINARIO	Euro	9.250,39	15.000,00	1.547.542,50	1,54	790.400,97	278,64	24.464,27	190,11	89,40	10,00	SI
31/03/2004	ORDINARIO	Euro	-57.123,03	50.000,00	55.264,54	0,08	9.609.107,24	2.268,78	114.248,47	428,43	100,00	10,00	SI
30/06/2004	ORDINARIO	Euro	-83.270,79	50.000,00	0,00	0,00	6.839.395,05	1.439,27	139.877,92	524,54	28,00	10,00	SI
30/09/2004	ORDINARIO	Euro	-80.381,29	100.000,00	0,00	0,00	7.143.227,42	1.630,79	111.060,97	540,91	28,00	10,00	SI
31/12/2004	ORDINARIO	Euro	-74.694,35	100.000,00	0,00	0,00	6.663.852,74	1.604,94	100.499,08	382,49	28,00	10,00	SI
31/03/2005	ORDINARIO	Euro	-52.923,89	50.000,00	0,00	0,00	6.833.829,47	1.645,99	99.732,58	374,00	28,00	10,00	SI
30/06/2005	ORDINARIO	Euro	-98.946,08	50.000,00	0,00	0,00	6.746.311,70	1.491,05	104.517,06	391,94	28,00	10,00	SI
30/09/2005	ORDINARIO	Euro	-86.007,96	100.000,00	0,00	0,00	8.612.729,30	1.972,27	146.910,38	1.078,65	30,00	10,00	SI
31/12/2005	ORDINARIO	Euro	-95.829,51	100.000,00	0,00	0,00	6.117.812,50	1.450,95	102.110,31	531,65	30,00	10,00	SI
31/03/2006	ORDINARIO	Euro	-196.374,87	225.000,00	0,00	0,00	17.131.845,89	4.284,98	225.362,79	1.130,44	30,00	10,00	SI
30/06/2006	ORDINARIO	Euro	65.726,25	225.000,00	15.485,38	0,00	16.195.425,56	3.999,62	222.808,34	835,53	30,00	10,00	SI
30/09/2006	ORDINARIO	Euro	-50.218,07	50.000,00	144.036,91	0,02	5.582.181,22	1.414,65	99.922,40	786,56	30,00	10,00	SI
31/12/2006	ORDINARIO	Euro	-33.084,89	100.000,00	0,00	0,00	7.092.145,03	1.851,17	102.087,98	398,17	112,00	10,00	SI
31/03/2007	ORDINARIO	Euro	-98.809,93	100.000,00	0,00	0,00	8.351.230,71	2.276,44	139.451,57	769,51	28,00	10,00	SI
30/06/2007	ORDINARIO	Euro	-46.092,50	100.000,00	35.920,96	0,54	6.818.159,15	1.512,22	221.931,88	1.594,31	28,00	10,00	SI
30/09/2007	ORDINARIO	Euro	-155.610,15	100.000,00	27.175,04	0,00	13.490.877,40	2.809,31	469.771,65	1.415,90	28,00	10,00	SI
31/12/2007	ORDINARIO	Euro	-182.361,39	170.000,00	0,00	0,00	23.012.544,16	4.489,71	760.173,74	2.828,77	517,00	10,00	SI
31/03/2008	ORDINARIO	Euro	-225.905,41	225.000,00	0,00	0,00	21.331.832,76	5.231,15	305.203,54	381,50	28,00	10,00	SI
30/06/2008	ORDINARIO	Euro	-297.858,49	225.000,00	0,00	0,00	24.057.472,62	9.299,23	594.374,09	878,16	28,00	10,00	SI
30/09/2008	ORDINARIO	Euro	-142.904,10	225.000,00	0,00	0,00	22.013.918,62	4.511,04	331.693,88	1.294,84	28,00	10,00	SI
31/12/2008	ORDINARIO	Euro	-190.477,24	170.000,00	0,00	0,00	16.029.601,97	3.403,04	192.491,80	426,17	464,75	10,00	SI
31/03/2009	ORDINARIO	Euro	-12.988,69	100.000,00	327.557,92	10,92	10.353.843,28	2.639,36	215.704,40	1.224,19	28,00	10,00	SI
30/06/2009	ORDINARIO	Euro	23.332,68	0,00	764.917,01	24,28	119.103,45	70,15	28.267,99	268,64	18,67	10,00	SI
30/09/2009	ORDINARIO	Euro	-596,88	0,00	171.090,61	4,03	95.035,02	28,31	28.267,99	100,00	0,00	10,00	SI

<b>31/12/2009</b>	ORDINARIO	Euro	-66,43	0,00	307.813,60	9,05	116.708,52	38,56	28.267,99	100,00	336,00	10,00	SI
<b>31/03/2010</b>	ORDINARIO	Euro	800,57	0,00	259.849,60	0,03	186.895,72	52,81			100,00	10,00	SI
<b>30/06/2010</b>	ORDINARIO	Euro	841,85	0,00	0,00	0,00	189.893,45	46,82			100,00	10,00	SI
<b>30/09/2010</b>	ORDINARIO	Euro	15.966,14	0,00	355.991,43	0,03	45.166,42	11,13			100,00	10,00	SI
<b>31/12/2010</b>	ORDINARIO	Euro	0,00	0,00	571.952,99	0,07	68.461,37	16,88			366,00	10,00	SI

cloud finance

## Risultati Analisi Conto Corrente

La tabella 2 riporta il risultato dell'analisi sia per quanto concerne l'anatocismo che l'usura. In particolare per ogni trimestre si indica:

1. TRIMESTRE di riferimento dell'analisi;
2. TAN applicato dalla banca per le operazione a debito;
3. TEG effettivo rilevato, indicativo del tasso di costo complessivamente applicato dalla banca su base trimestrale.
4. SOGLIA TEG, ovvero soglia usura di riferimento per il trimestre in questione, valutata in base alla tipologia di conto e al valore dell'affidamento;

5.  ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

Tabella 2: Riepilogo risultati analisi conto corrente

TRIMESTRE	TAN	TEG	SOGLIA USURA TEG	USURA TEG	% CMS	SOGLIA USURA CMS	USURA CMS	INTERESSI ANATOCISMO	RIMESSE SOLUTORIE	PRESCRIZIONE
31/03/2003	12,873%	18,960%	14,595%	SI	0,759%	0,885%	NO	0,00	SI	SI
30/06/2003	12,873%	18,960%	14,055%	SI	0,759%	0,900%	NO	0,00	SI	SI
30/09/2003	12,867%	19,410%	14,190%	SI	0,777%	0,915%	NO	0,00	SI	SI
31/12/2003	12,867%	19,638%	13,890%	SI	0,777%	0,960%	NO	0,00	SI	SI
31/03/2004	8,618%	11,250%	14,250%	NO	0,375%	1,035%	NO	0,00	SI	SI
30/06/2004	7,681%	10,961%	14,130%	NO	0,375%	1,035%	NO	0,00	SI	SI
30/09/2004	8,333%	10,263%	14,205%	NO	0,487%	1,050%	NO	0,00	SI	SI
31/12/2004	8,791%	10,852%	14,160%	NO	0,381%	1,095%	NO	0,00	SI	SI
31/03/2005	8,791%	12,660%	14,265%	CONTRATTO	0,375%	1,140%	NO	0,00	SI	SI
30/06/2005	8,067%	11,670%	14,250%	CONTRATTO	0,375%	1,140%	NO	0,00	SI	SI
30/09/2005	8,358%	10,700%	14,280%	CONTRATTO	0,734%	1,260%	NO	0,00	SI	SI
31/12/2005	8,657%	11,149%	14,055%	CONTRATTO	0,521%	1,185%	NO	0,00	SI	SI
31/03/2006	9,129%	10,575%	14,070%	CONTRATTO	0,502%	1,230%	NO	0,00	SI	SI
30/06/2006	9,014%	10,657%	14,235%	CONTRATTO	0,375%	1,200%	NO	96,30	NO	NO

<b>30/09/2006</b>	9,250%	16,059%	14,370%	CONTRATTO	0,787%	1,215%	NO	193,15	SI	NO
<b>31/12/2006</b>	9,527%	12,880%	14,700%	CONTRATTO	0,390%	1,110%	NO	232,91	SI	NO
<b>31/03/2007</b>	9,949%	12,940%	14,910%	CONTRATTO	0,552%	1,110%	NO	283,36	SI	NO
<b>30/06/2007</b>	8,095%	11,842%	14,850%	CONTRATTO	0,718%	1,080%	NO	279,07	SI	NO
<b>30/09/2007</b>	7,601%	11,975%	14,940%	CONTRATTO	0,301%	1,080%	NO	293,86	SI	NO
<b>31/12/2007</b>	7,121%	11,362%	14,925%	CONTRATTO	0,372%	1,050%	NO	325,75	SI	NO
<b>31/03/2008</b>	8,951%	11,983%	14,760%	CONTRATTO	0,125%	1,050%	NO	503,80	SI	NO
<b>30/06/2008</b>	14,109%	16,823%	14,820%	CONTRATTO	0,148%	0,990%	NO	977,63	SI	NO
<b>30/09/2008</b>	7,479%	10,140%	14,805%	CONTRATTO	0,390%	0,990%	NO	698,80	SI	NO
<b>31/12/2008</b>	7,749%	9,825%	15,135%	CONTRATTO	0,221%	1,005%	NO	811,83	SI	NO
<b>31/03/2009</b>	9,304%	13,677%	13,680%	CONTRATTO	0,568%	0,990%	NO	1.034,30	SI	NO
<b>30/06/2009</b>	21,498%	21,498%	17,685%	CONTRATTO	0,950%	0,990%	NO	2.557,78	SI	NO
<b>30/09/2009</b>	10,873%	10,873%	17,385%	CONTRATTO	0,354%	0,975%	NO	1.309,78	SI	NO
<b>31/12/2009</b>	12,059%	12,060%	17,640%	CONTRATTO	0,354%	0,975%	NO	1.453,57	SI	NO
<b>31/03/2010</b>	10,314%	10,314%	19,275%	CONTRATTO	0,000%			1.217,09	NO	NO
<b>30/06/2010</b>	8,999%	9,000%	18,720%	CONTRATTO	0,000%			1.074,99	NO	NO
<b>30/09/2010</b>	8,994%	8,995%	17,250%	CONTRATTO	0,000%			1.087,26	NO	NO
<b>31/12/2010</b>	9,000%	9,000%	17,070%	CONTRATTO	0,000%			1.088,13	NO	NO

## Usura TEG

Per quanto concerne la rilevazione di usura, risulta che in 28 trimestri il TEG ha superato il tasso soglia. In particolare il tasso soglia per l'usura è stato superato nei seguenti trimestri: I TRIM. 2003, II TRIM. 2003, III TRIM. 2003, IV TRIM. 2003, I TRIM. 2005, II TRIM. 2005, III TRIM. 2005, IV TRIM. 2005, I TRIM. 2006, II TRIM. 2006, III TRIM. 2006, IV TRIM. 2006, I TRIM. 2007, II TRIM. 2007, III TRIM. 2007, IV TRIM. 2007, I TRIM. 2008, II TRIM. 2008, III TRIM. 2008, IV TRIM. 2008, I TRIM. 2009, II TRIM. 2009, III TRIM. 2009, IV TRIM. 2009, I TRIM. 2010, II TRIM. 2010, III TRIM. 2010, IV TRIM. 2010.

## Usura CMS

Le aliquote rilevate dall'analisi del conto sono state confrontate con le soglie usura vigenti. Non sono stati rilevati trimestri nei quali sono state applicate commissioni di massimo scoperto con aliquote oltre la soglia usura.

## Riepilogo risultati analisi

In tabella 3 si riporta un riepilogo dell'analisi del conto corrente fin qui esposta. Nel prospetto sono evidenziate le somme addebitate per interessi e commissioni di massimo scoperto per le diverse fattispecie di illegittimità riscontrate. Le somme sono state rilevate a partire dal conto corrente bancario non ricalcolato.

In particolare, si è proceduto alla quantificazione delle competenze come segue:

- USURA OGGETTIVA TEG: interessi addebitati nei trimestri affetti da usura oggettiva per quanto riguarda il TEG;
- USURA SOGGETTIVA TEG: interessi addebitati nei trimestri affetti da usura soggettiva, ovvero in caso di superamento del TEG medio;
- USURA OGGETTIVA CMS: commissioni di massimo scoperto addebitate nei trimestri affetti da usura oggettiva per quanto riguarda l'aliquota CMS;
- USURA SOGGETTIVA CMS: Commissioni di massimo scoperto addebitate nei trimestri affetti da usura soggettiva della CMS, ovvero in caso di superamento dell'aliquota di CMS media;
- STIMA INTERESSI ANATOCISTICI: stima degli interessi anatocistici addebitati dalla banca in relazione alla capitalizzazione applicata alle competenze;
- NUMERO DI TRIMESTRI: per ogni tipologia di illegittimità è riportato il numero di trimestri interessati.

Tabella 3: Riepilogo analisi conto corrente

RISULTATI	INTERESSI DEBITORI	CMS	SPESE	N. TRIMESTRI
<b>TOTALI</b>	-62.837,80	-19.328,40	-3.392,82	32
<b>USURA TEG</b>	-55.894,02	-17.452,03	-3.168,82	28
<b>TEG MEDIO</b>	-59.278,81	-18.802,23	-2.202,07	26
<b>USURA CMS</b>	-	0,00	-	0
<b>STIMA ANATOCISMO</b>	-15.519,39	-	-	32
<b>PRESCRIZIONE</b>	-19.136,20	-6.026,15	-832,40	13

Crédit agricole



## Ricalcolo conto corrente

Sulla base dei risultati dell'analisi, il rapporto di conto corrente è stato ricalcolato in accordo alla seguente procedura:

### Tipologia di capitalizzazione

La tipologia di capitalizzazione utilizzata per il ricalcolo del c/c è per quanto riguarda gli interessi semplice fino al 31/12/2006, annuale fino al 31/12/2009 e successivamente semplice, per le CMS semplice e per le spese trimestrale.



### Rettifica numeri e ricalcolo competenze

Il ricalcolo è stato effettuato rettificando per ogni trimestre tutte le componenti del conto ed in particolare:

1. I numeri debitori, i numeri creditori e il valore del massimo scoperto sono stati ricalcolati tenendo in considerazione la differenza maturata nei trimestri precedenti tra il saldo banca e quello ricalcolato;
2. Le competenze sono state ricalcolate, procedendo preliminarmente all'enucleazione delle stesse ed applicando tassi di interesse e aliquote CMS sostitutivi.
3. In riferimento alle spese, ove enucleate, sono da intendersi completamente recuperate e stornate dal conteggio.

### Prospetto riepilogativo del ricalcolo

Il prospetto riepilogativo del ricalcolo effettuato indica per ogni trimestre i valori salienti inerenti la procedura adottata. In particolare per ogni trimestre si riportano:

1. TRIM: trimestre oggetto di ricalcolo
2. VALUTA: valuta corrente del trimestre di riferimento
3. GIORNI: giorni effettivi su cui sono state ricalcolate le competenze
4. NUMERI DEBITORI E CREDITORI: numeri debitori e numeri creditori rettificati
5. TASSO DEBITO E CREDITO: tassi sostitutivi utilizzati per il ricalcolo dell'interesse debitore e creditore.
6. INTERESSI DEBITORI E CREDITORI NETTI RICALCOLATI: calcolo degli interessi trimestrali come  $(\text{NUMERI} * \text{TASSO}) / 36500$ . Gli interessi creditori sono determinati al netto della ritenuta fiscale.
7. ALIQUOTA CMS: aliquota sostitutiva utilizzata per il calcolo della CMS. Si riporta inoltre indicazione dell'eventuale superamento dell'aliquota originaria rispetto all'aliquota soglia.
8. CMS RICALCOLATA: la CMS viene rideterminata come  $\text{“MASSIMO SCOPERTO RETTIFICATO * ALIQUOTA SOSTITUTIVA”}$ .

9. **COMPETENZE CAPITALIZZATE:** si fornisce dettaglio per ciascun trimestre delle competenze ricalcolate che vengono capitalizzate in conto.
10. **SALDO RICONTEGGIO:** è il saldo liquido finale del trimestre relativo al conto ricalcolato, al lordo delle competenze eventualmente capitalizzate (di norma nell'ultimo giorno utile del trimestre).
11. **SALDO BANCA:** saldo originario del conto, così come indicato negli estratti conto agli atti.
12. **DIFFERENZA:** viene indicata la differenza tra il saldo ricalcolato e il saldo banca originario.

Conto Rendite Finanze

Tabella 4: Ricalcolo conto corrente

TRIM	VALUTA	GIORNI	NUMERI DEBITORI	NUMERI CREDITORI	TASSO DEBITO/CREDITO	INTERESSI DEBITORI	INTERESSI CREDITORI NETTI	MASSIMO SCOPERTO	ALIQUOTA CMS	CMS RICALCOLATA	SPESE	COMPETENZE CAPITALIZZATE	SALDO RICALCOLO	DIFFERENZA CON SALDO BANCA
31/03/2003	Euro	90	1.119.830,98	0,00	12,873%/0,00%	-394,95	0,00	17.310,11	0,759%	-131,44	-106,80	-633,19	-14.339,50	0,00
30/06/2003	Euro	91	1.119.830,98	0,00	0,000%/ 0,000%	-394,95	0,00	17.310,11	0,759%	-131,44	-106,80	-633,19	-14.339,50	0,00
30/09/2003	Euro	92	790.400,97	1.547.542,50	0,000%/ 0,050%	-278,64	1,54	24.464,27	0,777%	-190,11	-99,40	-566,61	9.250,39	0,00
31/12/2003	Euro	92	790.400,97	1.547.542,50	0,000%/ 0,050%	-278,64	1,54	24.464,27	0,777%	-190,11	-99,40	-566,61	9.250,39	0,00
31/03/2004	Euro	91	9.609.107,24	55.264,54	8,618%/ 0,072%	-2.268,78	0,08	114.248,47	0,375%	-428,43	-110,00	-2.807,13	-57.123,03	0,00
30/06/2004	Euro	91	6.839.395,05	0,00	7,681%/ 0,000%	-1.439,27	0,00	139.877,92	0,375%	-524,54	-38,00	-2.001,81	-83.270,79	0,00
30/09/2004	Euro	92	7.143.227,42	0,00	8,333%/ 0,000%	-1.630,79	0,00	111.060,97	0,487%	-540,91	-38,00	-2.209,70	-80.381,29	0,00
31/12/2004	Euro	92	6.663.852,74	0,00	8,791%/ 0,000%	-1.604,94	0,00	100.499,08	0,381%	-382,49	-38,00	-2.025,43	-74.694,35	0,00
31/03/2005	Euro	90	6.833.829,47	0,00	0,000%/ 0,000%	-1.645,99	0,00	99.732,58	0,375%	-374,00	-38,00	-2.057,99	-52.923,89	0,00
30/06/2005	Euro	91	6.746.311,70	0,00	0,000%/ 0,000%	-1.491,05	0,00	104.517,06	0,375%	-391,94	-38,00	-1.920,99	-98.946,08	0,00
30/09/2005	Euro	92	8.612.729,30	0,00	0,000%/ 0,000%	-1.972,27	0,00	146.910,38	0,734%	-1.078,65	-40,00	-3.090,92	-86.007,96	0,00
31/12/2005	Euro	92	6.117.812,50	0,00	0,000%/ 0,000%	-1.450,95	0,00	102.110,31	0,521%	-531,65	-40,00	-2.022,60	-95.829,51	0,00
31/03/2006	Euro	90	17.131.845,89	0,00	0,000%/ 0,000%	-4.284,98	0,00	225.362,79	0,502%	-1.130,44	-40,00	-5.455,42	-196.374,87	0,00
30/06/2006	Euro	91	16.195.425,56	15.485,38	0,000%/ 0,000%	0,00	0,00	222.808,34	0,000%	0,00	-10,00	-10,00	70.591,40	4.865,15
30/09/2006	Euro	92	5.145.846,16	155.295,65	0,000%/ 0,007%	0,00	0,02	95.057,25	0,000%	0,00	-10,00	-10,00	-43.121,73	7.096,34
31/12/2006	Euro	92	6.439.281,75	0,00	0,000%/ 0,000%	0,00	0,00	94.991,64	0,000%	0,00	-10,00	-9,98	-23.627,19	9.457,70
31/03/2007	Euro	90	7.500.037,57	0,00	0,000%/ 0,000%	0,00	0,00	129.993,87	0,000%	0,00	-10,00	-10,00	-86.278,28	12.531,65
30/06/2007	Euro	91	5.683.755,38	41.897,48	0,000%/ 0,752%	0,00	0,63	209.400,23	0,000%	0,00	-10,00	-10,00	-30.426,86	15.665,64
30/09/2007	Euro	92	12.052.535,67	30.072,33	0,000%/ 0,000%	0,00	0,00	454.106,01	0,000%	0,00	-10,00	-10,00	-135.691,30	19.918,85
31/12/2007	Euro	92	21.180.009,82	0,00	0,000%/ 0,000%	0,00	0,00	740.254,89	0,000%	0,00	-10,00	-9,37	-154.606,43	27.754,96
31/03/2008	Euro	91	18.806.131,27	0,00	0,000%/ 0,000%	0,00	0,00	277.448,58	0,000%	0,00	-10,00	-10,00	-192.509,80	33.395,61
30/06/2008	Euro	91	21.018.471,98	0,00	0,000%/ 0,000%	0,00	0,00	560.978,48	0,000%	0,00	-10,00	-10,00	-254.257,49	43.601,00
30/09/2008	Euro	92	18.002.626,49	0,00	0,000%/ 0,000%	0,00	0,00	288.092,88	0,000%	0,00	-10,00	-10,00	-93.469,22	49.434,88
31/12/2008	Euro	92	11.481.592,88	0,00	0,000%/ 0,000%	0,00	0,00	143.056,92	0,000%	0,00	-10,00	-10,00	-136.748,40	53.728,84
31/03/2009	Euro	90	5.666.536,87	475.847,24	0,000%/ 1,667%	0,00	15,86	161.975,56	0,000%	0,00	-10,00	-10,00	44.620,78	57.609,47
30/06/2009	Euro	91	0,00	5.888.275,46	0,000%/ 1,587%	0,00	186,91	0,00	0,000%	0,00	-10,00	-10,00	81.275,33	57.942,65
30/09/2009	Euro	92	0,00	5.406.779,52	0,000%/ 1,178%	0,00	127,36	0,00	0,000%	0,00	-10,00	-10,00	57.470,05	58.066,93
31/12/2009	Euro	92	0,00	5.533.262,77	0,000%/ 1,470%	0,00	162,68	0,00	0,000%	0,00	-10,00	482,81	58.958,82	59.025,25
31/03/2010	Euro	90	0,00	5.385.226,30	0,000%/ 0,006%	0,00	0,62	0,00	0,000%	0,00	-10,00	-10,00	59.978,60	59.178,03

<b>30/06/2010</b>	Euro	91	0,00	5.195.307,20	0,000%/ 0,000%	0,00	0,00	0,00	0,000%	0,00	-10,00	-10,00	60.166,70	59.324,85
<b>30/09/2010</b>	Euro	92	0,00	5.768.711,13	0,000%/ 0,004%	0,00	0,49	0,00	0,000%	0,00	-10,00	-10,00	75.402,09	59.435,95
<b>31/12/2010</b>	Euro	92	0,00	5.971.598,94	0,000%/ 0,006%	0,00	0,73	0,00	0,000%	0,00	-10,00	-8,16	59.820,60	59.820,60



The logo for 'cloud finance' is displayed diagonally across the page. It features a stylized icon of four vertical bars of varying heights on the left, followed by the text 'cloud finance' in a blue, sans-serif font.

## Conclusioni

Dall'analisi effettuata, valutando i movimenti e i prospetti riepilogativi trimestrali delle competenze addebitate dalla banca, si evince che le somme da recuperare ammontano ad € 59.820,60. Tale valore è stato calcolato come differenza tra il saldo reale del conto corrente di € 0,00 e il saldo risultante dal ricalcolo effettuato, che è di € 59.820,60. La differenza tra i saldi è scomponibile in € 43.701,60 come differenza tra gli interessi a debito reali e quelli ricalcolati, € 446,33 per la differenza degli interessi a credito, € 13.302,25 come differenza tra le Commissioni di Massimo Scoperto originarie e quelle ricalcolate e € 2.370,42 come spese ed oneri stornate nel ricalcolo.

	BANCA	RICALCOLO	DIFFERENZA
<b>INTERESSI A DEBITO</b>	-62.837,80	-19.136,20	43.701,60
<b>INTERESSI A CREDITO</b>	52,13	498,46	446,33
<b>CMS</b>	-19.328,40	-6.026,15	13.302,25
<b>SPESE</b>	-3.392,82	-1.022,40	2.370,42
<b>RETTIFICHE</b>	0,00	0,00	0,00
<b>STORNO INIZIALE</b>	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE</b>	<b>-85.506,89</b>	<b>-25.686,29</b>	<b>59.820,60</b>